



Servizi per l'ambiente



Servizi per la sicurezza

CIRCOLARE n° 10/2018

Ambiente

Data: 03/04/2018

NUOVI LIMITI EMISSIONI IN ATMOSFERA – IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI

EVENTO

Con il D.Lgs. 15/11/2017 n. 183, in vigore dal 19 dicembre 2017:

- è recepita la Direttiva 2015/2193/UE inerente i limiti di emissione dei **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 50 MW;
- è modificata la Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambientale) sulle emissioni in atmosfera.

AZIONE 1

Le emissioni autorizzate secondo l'ex art. 269 di medi impianti di combustione esistenti (potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW e messa in regime prima del 20/12/2018) dovranno presentare richiesta di autorizzazione:

- **entro il 1° gennaio 2028** se la potenza termica nominale è compresa tra 1 e 5 MW
- **entro il 1° gennaio 2023** se la potenza termica nominale è compresa tra 5 e 50 MW.

AZIONE 2

La nuova formulazione dell'art. 272 del Codice Ambientale (autorizzazione alle emissioni in via generale) prevede che ove, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, un'attività ricada nel divieto di ricorso all'autorizzazione di carattere generale in quanto utilizza sostanze con determinate indicazioni di pericolo (H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd), il gestore deve, entro il 19 dicembre 2020 (tre anni), presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 (autorizzazione ordinaria, in regime di AUA). In alternativa, allo scadere dei 3 anni l'emissione sarà considerata in esercizio senza autorizzazione.

AZIONE 3

La modifica normativa sulle sostanze pericolose riguarda, tra le altre, la nuova classificazione della formaldeide, ufficializzata il 1° gennaio 2016. Le attività che utilizzano formaldeide dovranno adeguarsi al nuovo regime autorizzativo entro il 1° gennaio 2019. Sul tema, la Regione Lombardia aveva a suo tempo stabilito il termine del 31 dicembre 2017 per la presentazione delle istanze di autorizzazione ordinaria, termine ora sostituito dalla disposizione nazionale.

AZIONE 4

Il decreto detta, inoltre, norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione. L'applicazione di tali valori è prevista per gli impianti medi **autorizzati a partire dal 19 dicembre 2017**. E' previsto un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova disciplina per i medi impianti di combustione **esistenti**, che dovranno adeguarsi ai nuovi limiti di emissione:

- **dal 1° gennaio 2025** se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 5 MW;
- **dal 1° gennaio 2030** se la potenza termica nominale è compresa tra 1 e 5 MW.

AZIONE 5

Il decreto detta, infine, l'obbligo di sistemi d'analisi in continuo per:

- singoli generatori di calore aventi potenza pari o superiore a 1,16 MW;
- impianti civili aventi potenza termica tra 1,5 MW compreso e 3 MW, con singoli focolari di potenza pari o superiore a 0,75 MW;
- impianti aventi potenza termica pari o superiore a 3 MW;

SOGGETTI INTERESSATI

Il provvedimento riguarda in particolare le emissioni in atmosfera provenienti da:

- Gruppi termici con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato;
- Impianti con autorizzazione art 272 e utilizzo sostanze pericolose che rientrano tra quelle con determinate indicazioni di pericolo (H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd)

FONTI NORMATIVE

- Direttiva 2015/2193/Ue
- Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183